

COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 314

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILITA' - BILANCIO - PERSONALE**

Numero 26 Del 11-06-20

ORIGINALE

**Oggetto: SUPPORTO AL CALCOLO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE E
PIANIFICAZIONE DOTAZIONE ORGANICA - IMPEGNO DI
SPESA**

Folignano (AP), lì 11-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella**

Il Responsabile del VI Settore

PREMESSO che:

- con la Deliberazione di C.C. n. 77 del 23.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022;
- con la Deliberazione di G.M. n. 171 del 05.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendola neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione

VISTO l'art. 33 del DM. 17 marzo 2020:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto

valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

CONSIDERATO che Il nuovo sistema di conteggio della capacità assunzionale introdotto con il DL “Crescita” e il DM 17 marzo 2020 rivoluziona completamente il metodo del “turnover” fin qui conosciuto e sposta l’attenzione sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni, a prescindere dal fatto che siano nuovi reclutamenti da concorso o mobilità.

DATO ATTO che si tratta di un approccio del tutto nuovo e che richiede non solo un’analisi della spesa di personale costruita in modo diverso rispetto al precedente sistema, ma soprattutto una valutazione di medio periodo sul raffronto tra costi di personale ed entrate correnti dell’Ente.

VISTA la necessità di procedere al ricalcolo della capacità assunzionale con conseguente pianificazione della dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATO che per carenza di personale e molteplicità di adempimenti che ciascun dipendente assegnato al servizio deve assolvere, derivante oltre che dalle varie innovazioni legislative anche dall'attuale situazione emergenziale Covid, l'ufficio preposto non riesce ad effettuare la predisposizione del ricalcolo della capacità assunzionale dell'Ente;

VISTO l'art. 1 c. 512 la Legge 208/2015 e ss.mm.ii., la quale prevede che, fermi

restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni Pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, esclusivamente tramite Conisp S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;

ATTESO che il c. 516 del suddetto art. 1 consente la possibilità di procedere ad acquisizioni con le modalità previste al comma 12 qualora il bene o servizio non sia disponibile;

RISCONTRATO che, alla data del presente provvedimento, per il servizio di che trattasi non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, c.3, l. 488/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO atto che al momento nel sistema Consip non risultano attive convenzioni che consentono per le caratteristiche e le quantità e la qualità del servizio in oggetto;

DATO ATTO che:

- trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000 euro;
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 in base al quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 € , non sono tenute a fare ricorso al MePA.

VISTO l'art. 36, comma 2 ,lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita:

“ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta

----- omissis ----- “

EFFETTUATA all'uopo indagine di mercato e visto nella fattispecie il preventivo proposto dalla ditta Grafiche Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti n 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO), avente ad oggetto il supporto al calcolo della capacità assunzionale e alla pianificazione della dotazione organica dell'Ente, acquisito al prot. n. 7986 del 11.06.2020, per l'importo di € 600,00, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale di € 732,00;

RITENUTE per le ragioni espresse, di procedere all'affidamento alla Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti n 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) , del servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 400,00 più IVA, importo che risulta congruo e conforme alle esigenze di questo Ente;

Ritenuto pertanto di poter affidare il servizio di che trattasi alla ditta Ditta Grafiche

Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti n 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO), approvando contestualmente l'offerta di cui sopra;

Dato atto che l'affidamento di cui al presente atto viene effettuato in deroga a quanto stabilito dall'art. 40 comma 2 del D.Lvo 50/2016 ricorrendo l'ipotesi di cui all'art.52 comma 1 lettera c) del medesimo D.Lvo 50/2016".

Dato atto che per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G.:Z952D4C4ED;

Dato atto altresì che la ditta Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti n 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) risulta in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal DURC prot. INPS_17463209 con scadenza 02.02.2020 (in corso di validità ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Ritenuto infine di dover impegnare la somma complessiva di Euro 732,00 al cap. 2549/11 Spese funzionamento servizi finanziari, Bilancio corrente;

Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi;
- lo Statuto comunale

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare alla ditta Ditta Grafiche Gaspari S.r.l., con sede in Via Minghetti n 18 - 40057 Cadriano di Granarolo (BO) p. IVA: 00089070403, il servizio di il supporto al calcolo della capacità assunzionale e alla pianificazione della dotazione organica dell'Ente anno 2020, al costo di Euro 600,00, oltre IVA come per legge, come da proposta della stessa ditta pervenuta ed allegata alla presente determinazione
- 3) di impegnare la somma complessiva di Euro 732,00 al cap. 2459/11 Spese funzionamento servizi finanziari del bilancio per l'esercizio in corso al fine di provvedere al pagamento del servizio richiesto;
- 4) di dare atto che:
 - la liquidazione della fattura derivante dal servizio verrà liquidata con apposito atto di liquidazione;
 - per la fornitura di che trattasi, ai sensi della vigente normativa in materia (L. 13.08.2010, n. 136 e L. 12.11.2010, n. 187), è stato chiesto e rilasciato dall'ANAC il seguente C.I.G.: **Z952D4C4ED**;
 - la ditta in questione risulta in regola con gli obblighi contributi come da DURC prot. n. INPS_17463209 con scadenza 02.02.2020 (in corso di validità ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità , al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Folignano (AP), lì 11-06-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

1. E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.

2. Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella